



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX

Contratti di programma, Patti territoriali, Contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata



Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0021614 - 21/06/2012 - USCITA

AI SOGGETTI RESPONSABILI ED
AI RESPONSABILI UNICI

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

LORO SEDI

ALLE DIVISIONI II, VII, VIII, IX

SEDE

Oggetto: **Rettifica alla nota integrativa prot. n. 0003967 del 31/01/2012 recante disposizioni pratiche di applicazione della circolare prot. n. 0042932 del 02/12/2011.**

Si fa riferimento alla nota integrativa prot. n. 0003967 del 31/01/2012 recante disposizioni pratiche di applicazione della circolare prot. n. 0042932 del 02/12/2011, per rettificarla nella parte in cui dettaglia gli esempi di calcolo.

Da un'attenta analisi, infatti, è emerso che, in quella sede, è stato utilizzato erroneamente il tasso d'interesse legale e non il TUS – Tasso Ufficiale di Sconto (oggi TUR) – previsto dall'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

Nel confermare, quindi, la necessità di utilizzare esclusivamente il TUS (oggi TUR) per il calcolo degli interessi in caso di recupero di somme contributive indebitamente percepite dalle imprese beneficiarie, si ritiene non utile, in questa sede, fornire ulteriori e diversi esempi di calcolo, in considerazione del fatto che gli elementi riportati nell'originaria circolare prot. n. 0042932 del 02/12/2011 devono reputarsi sufficienti. Si rammenta, in proposito che, per il calcolo degli interessi, il TUS/TUR da applicare deve essere sempre ed unicamente quello vigente alla data dell'ordinativo di pagamento della quota contributiva soggetta a riduzione o risultata non più spettante. Per pronto riscontro si allega la tabella con la serie storica dei tassi e le relative date di decorrenza. Identica procedura deve essere utilizzata anche per i programmi realizzati attraverso il "leasing agevolato".

L'importo da recuperare, pertanto, sarà maggiorato degli interessi maturati, applicando il relativo TUS/TUR vigente, calcolati dalla data dell'erogazione fino a:

- quella di effettiva restituzione, con l'indicazione del dietim, **nel caso di provvedimenti di revoca;**



- quella di scadenza dei nove mesi successivi al ricevimento, da parte delle banche concessionarie ovvero dei soggetti responsabili e responsabili unici, della documentazione finale di spesa, **nel caso in cui il provvedimento definitivo intervenga oltre quest'ultima data;**
- quella di adozione del provvedimento definitivo, **nel caso in cui intervenga entro i nove mesi al ricevimento, da parte delle banche concessionarie ovvero dei soggetti responsabili e responsabili unici, della documentazione finale di spesa,.**

Appare, poi, necessario soffermarsi sulle modalità di applicazione della maggiorazione del TUS (oggi TUR) di cinque punti percentuali (5%). Detta disposizione dovrà essere applicata solo nei casi di diretta responsabilità dell'impresa, per azioni o fatti ad essa addebitabili.

Certamente la richiamata maggiorazione non dovrà essere applicata nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivate da minori spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del programma d'investimenti agevolato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

Allegato: Tabella TUS/TUR

Div. IX/GB

TUS e TUR da utilizzare

Decorrenza	Tasso (%)
22/10/1993	8,00
18/02/1994	7,50
12/05/1994	7,00
12/08/1994	7,50
22/02/1995	8,25
29/05/1995	9,00
24/07/1996	8,25
24/10/1996	7,50
22/01/1997	6,75
30/06/1997	6,25
24/12/1997	5,50
22/04/1998	5,00
27/10/1998	4,00
04/12/1998	3,50
28/12/1998	3,00
14/04/1999	2,50
10/11/1999	3,00
09/02/2000	3,25
22/03/2000	3,50
04/05/2000	3,75
15/06/2000	4,25
06/09/2000	4,50
11/10/2000	4,75
15/05/2001	4,50
05/09/2001	4,25
19/09/2001	3,75
14/11/2001	3,25
11/12/2002	2,75
12/03/2003	2,50
09/06/2003	2,00
06/12/2005	2,25
08/03/2006	2,50
15/06/2006	2,75
09/08/2006	3,00
11/10/2006	3,25
13/12/2006	3,50
14/03/2007	3,75
13/06/2007	4,00
09/07/2008	4,25
15/10/2008	3,75
12/11/2008	3,25
10/12/2008	2,50
21/01/2009	2,00
11/03/2009	1,50
08/04/2009	1,25
13/05/2009	1,00
13/04/2011	1,25
13/07/2011	1,50
09/11/2011	1,25
14/12/2011	1,00

EP